

Difficilmente i beni segregati sfuggono alla confisca

La Cassazione chiarisce quando è possibile la confisca per equivalente del profitto di reati tributari di beni conferiti in fondo patrimoniale o in trust

/ Maurizio MEOLI

La sentenza n. [9229](#) della Cassazione, depositata ieri, evidenzia come, in presenza di **meccanismi di segregazione** del patrimonio, il PM, per recuperare i beni segregati, in funzione della confisca per equivalente del profitto di reati tributari, deve dimostrare che è solo apparente la perdita del controllo dei beni da parte del disponente oppure che lo specifico strumento sia stato utilizzato al solo fine di sottrarre i beni alla confisca. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha messo in discussione la compatibilità dei ricordati provvedimenti penali con il conferimento di beni in un fondo patrimoniale ovvero con la costituzione di un trust destinato all'amministrazione degli stessi.

Quanto al primo – disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c. – la confiscabilità dei beni è tratta dai seguenti argomenti: la **titolarità del bene** destinato ad alimentare il fondo non cessa in capo al disponente, ma, al massimo, se non diversamente previsto nell'atto costitutivo, si trasmette anche all'altro coniuge ai sensi dell'art. 168 c.c. (circostanza che non preclude i provvedimenti in questione); la finalità del fondo patrimoniale – di salvaguardia dei beni necessari per il sostentamento della famiglia da azioni esecutive derivanti da obbligazioni assunte per scopi diversi – rende irrilevante la sua istituzione nel caso in cui si discuta non di attuazione di obbligazioni civili, ma di strumenti aventi valenza sanzionatoria (*cf.* Cass. n. [40364/2012](#)).

Più complicata si presenta la situazione in caso di trust, costituito dal disponente (*settlor*), tendenzialmente corrispondente all'indagato, con **atto unilaterale non recettizio** (*cf.* l'art. 2 della Convenzione de L'Aja, ratificata dalla L. 364/1989). In tale ipotesi, infatti, i creditori del soggetto disponente non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché di proprietà del trustee; i creditori del trustee non possono soddisfarsi sui beni del trust che sono oggetto di segregazione; i creditori dei beneficiari del trust possono soddisfarsi sulle attribuzioni loro effettuate in pendenza di trust e su quanto loro attribuito al momento dello scioglimento.

Il trust, peraltro, potrebbe anche essere costituito a **fini meramente simulatori**, lasciando intatta, nel concreto, la disponibilità dei beni in capo al disponente. E, secondo la sentenza della Cassazione n. [13276/2011](#), ove il PM riesca a dimostrare tale situazione, il trust sarebbe nullo (*sham trust*) e non produrrebbe l'effetto segregativo che gli è proprio, lasciando la possibilità dell'intervento dei provvedimenti in questione.

Provvedimenti utilizzabili anche nel caso in cui l'indagato costituisca il trust proprio **al fine di sottrarre i be-**

ni alla confisca. Non può, infatti, ritenersi che il semplice utilizzo di un istituto lecito sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico.

In particolare, al di là del conseguimento della segregazione, per l'individuazione delle reali finalità perseguite rilevano: la struttura giuridica, l'effetto giuridico e le conseguenze pratiche e fattuali.

Quanto alla prima, occorre ricordare come il trust familiare sia istituito con atto unilaterale non recettizio e gratuito a favore dei familiari, senza una reale uscita del patrimonio dall'orbita di interesse del disponente. In relazione all'effetto giuridico, è da considerare che il trust, quale negozio fiduciario, è **assimilabile ad un'interposizione reale** in cui l'interposto, a seguito di accordo fiduciario, amministra e gestisce i beni dell'indagato; ed è pacifica l'ammissibilità del sequestro dei beni amministrati dall'interposto. Con riguardo, infine, alle conseguenze pratiche e fattuali, è da ribadire e precisare come, a seguito del trust familiare, i beni restino nella disponibilità, in senso lato, del *settlor*. E, da sempre, l'atto gratuito a favore di congiunti – soprattutto se effettuato in tempi sospetti – è considerato l'elemento indiziario più significativo, nonché di per sé sufficiente, per configurare la simulazione dell'atto. Ed è indubbio, inoltre, che l'interposizione reale (quale negozio fiduciario "vicino" al trust), una volta provata, rientri tra i casi in cui è ammessa la confisca (*cf.* Cass. n. [15804/2015](#)).

A fronte di tutto ciò, è irrilevante, di per sé, che il ruolo di trustee sia attribuito ad una società fiduciaria, occorrendo considerare tutti gli ulteriori elementi potenzialmente indicativi di una riserva di disponibilità. Nel caso di specie, in particolare, era necessario valutare individualmente e nel loro insieme: la composizione della compagine sociale della società fiduciaria, onde escluderne cointeressenze in capo all'indagato; l'ampiezza dei residui poteri del disponente nella sua qualità di "guardiano"; la **nullità iniziale del trust**, quale conseguenza della investitura del disponente a trustee, con eventuale nullità derivata della successiva novazione soggettiva consistente nella sostituzione, quale trustee, di sé stesso con la società fiduciaria; il fatto che il trasferimento dei poteri di trustee fosse avvenuto quando le indagini a carico del disponente erano già state avviate; l'indicazione, quali beneficiarie del trust e dei redditi dello stesso, delle figlie del disponente (possibile indizio della natura essenzialmente simulatoria del negozio).